

SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE ALL'ESTERO

Legge 19 febbraio 2026, n. 11

Titolo

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

Materie

Cittadinanza – Imprese – Italiani all'estero

Principali previsioni

- Viene riscritto l'art. 10 del *decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71*: ai capi degli uffici consolari restano le funzioni di accertamento del mantenimento dello status di cittadino e il riconoscimento della cittadinanza in favore dei minorenni figli di cittadini già riconosciuti; la competenza sulle domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all'estero è affidata ad un ufficio dirigenziale generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [art. 1, co. 1].
- La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma cartacea, tramite servizio postale, con documentazione originale [art. 1, co. 1].
- Si introduce un termine massimo di trentasei mesi per la conclusione del procedimento [art. 1, co. 1].
- Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali [art. 2].
- L'AIRE viene inserita nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) [art. 3, co. 1].
- Vengono ridefinite le categorie di soggetti non iscrivibili, escludendo personale diplomatico, militare o impiegato presso organizzazioni internazionali, per i quali la permanenza all'estero è funzionale al servizio e non configura una vera emigrazione anagrafica [art. 3, co. 1].
- All'ISTAT è attribuito il compito di effettuare un censimento permanente annuale degli italiani residenti all'estero, consolidando l'integrazione tra funzione anagrafica e funzione statistica [art. 3, co. 1].
- Viene eliminata la possibilità di rinnovo del passaporto, sostituita dalla logica del rilascio di un nuovo documento alla scadenza. In caso di furto o smarrimento

- all'estero, si richiede la denuncia alle autorità locali o, in caso di impossibilità, una dichiarazione resa all'ufficio competente [art. 4, co. 1].
- Nel passaporto viene inserito un microprocessore contenente dati biometrici, fotografia, impronte digitali e firma [art. 4, co. 1].
 - Le sanzioni previste dalla disciplina di settore sono trasformate da penali ad amministrative [art. 4, co. 1].
 - Viene stabilito che qualora sussistano condizioni che legittimano il diniego o il ritiro del passaporto, la carta d'identità non sia valida per l'espatrio e rechi apposita annotazione [art. 5, co. 1].
 - È prevista, dal 1° giugno 2026, la possibilità per i cittadini residenti all'estero di richiedere la carta d'identità elettronica presso qualunque comune italiano [art. 5, co. 2].

Iniziativa

Governativa

Lecture e testi

I lettura

C.2369

S.1683, che assorbe S.1478

Durata dell'esame parlamentare

Dal 24 aprile 2025 al 14 gennaio 2026

(8 mesi e 21 giorni)

Interventi del Governo in fase d'esame

Il disegno di legge proposto dal Governo ha assorbito una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, avente ad oggetto "Delega al Governo in materia di disciplina della rete consolare onoraria".

A cura di Chiara Sagone
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale - Università di Catania